



CRON. 451/19  
REP. 702/19

TRIBUNALE DI PAVIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
Ufficio Fallimenti

Procedura di sovraindebitamento n. 4/2019

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.7.2019;

letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 23.4.2019 da [REDACTED]

vista la documentazione allegata alla proposta di piano;

letta la relazione del Professionista dell'Organismo di composizione della crisi, dott. Fausto Barbarini;

vista la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa ai creditori;

condiviso il giudizio di c.d. meritevolezza, inteso quale sindacato sullo stato soggettivo di buona fede dei debitori - consistente nel non aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o nel non aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali - espresso dal Professionista dell'OCC;

rilevato che, non essendo state proposte contestazioni dai creditori, non occorre soffermarsi sul giudizio di convenienza liquidatoria ai sensi dell'art. 12 bis, co. 4, L. n. 3/2012;

rilevato, infine, che la quota di reddito che i debitori hanno riservato per le indispensabili esigenze di vita di una famiglia composta da 4 persone (€ 1.450,00 mensili, le singole spese sono meglio specificate nell'allegato 5 del ricorso) appare perfettamente in linea con i principi consolidatisi intorno all'art. 46, L.F., che può applicarsi anche alla presente procedura per l'analogia di *ratio* che accomuna le procedure di sovraindebitamento al fallimento;

posto, al riguardo, che il parametro da impiegare nella determinazione della somma che il fallito (i.e. il sovraindebitato) può trattenere per il mantenimento loro e della loro famiglia, secondo la giurisprudenza di legittimità, non va individuato nel tenore di vita adeguato;



rilevato, invece, che, la Corte di Cassazione con sentenza n. 26206/2013 ha spiegato che l'art. 46 legge fall., limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, ma non deve necessariamente rispettare il parametro dell'art. 36 cost., che attiene alla diversa sfera del rapporto di lavoro mentre, per contro, il diritto dei creditori a soddisfarsi sul suo patrimonio è sancito dall'art. 2740 c.c., aggiungendo che il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, al di fuori del caso dei vizi di motivazione (cfr. Cass. 26206/2013);

**P. Q. M.**

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al numero di ruolo in epigrafe., così provvede:

1. omologa il piano del consumatore proposto dai ricorrenti alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
2. delega il dott Fausto Barbarini, quale Professionista dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dai ricorrenti nella proposta mediante il deposito di relazioni semestrali (denominate "periodiche") sino al completamento dei pagamenti (l'ultima, a consuntivo, anche prima del semestre, espressamente denominata "Relazione finale");
3. fa divieto ai ricorrenti di accedere al mercato del credito al consumo per tutta la durata del piano;
4. dispone che, a cura del Professionista dell'OCC, il presente decreto sia pubblicato su apposita sezione del sito internet del Tribunale di Pavia.

Si comunichi ai ricorrenti, al Professionista dell'OCC e agli eventuali creditori costituiti.

Pavia, 18/07/2019

Il Giudice  
Francesco Rocca

